



ORDINANZA SINDACALE

Proposta Area III-P.M. N. 09 del 28.07.2021

REGISTRO GENERALE N. 55 DEL 06/08/2021

ESTRATTO	
OGGETTO	<i>Divieto di accensione di artifici pirotecnici, di materiale esplodente scoppio di petardi, di botti, di mortaretti e simili in tutto il territorio comunale</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si ordina:</p> <ol style="list-style-type: none">1) E' fatto divieto assoluto, in caso di assenza di apposita autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di accensione di artifici pirotecnici, di materiale esplodente, di innalzarsi di aerostati con fiamme, di lancio di razzi, di scoppio di petardi, di botti, di mortaretti e simili come previsto dall'art. 57 T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n.773) in tutto il territorio comunale.2) La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689". (comma introdotto dall'art. 35-ter, comma 1, lettera b), legge n. 132 del 2018) nonché dell'art. 7-bis. (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003) del D.Lgs.267/2000 che al comma 1. recita "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro". E al comma 1-bis : "La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle

violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (comma introdotto dall'art. 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003).

- 3) E' previsto, altresì, il sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ovvero del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto nonché la confisca ai sensi dell'art.20, comma 5° della predetta legge, fatte salve le sanzioni penali previste;
- 4) Ai sensi dell'art.703 C.P. *“Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese”*, prescrizioni confermate in ambito T.U.L.P.S.
- 5) che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono ai sensi dell'art.13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni;
- 6) che l'attuazione di quanto disposto, la vigilanza ed il rispetto della presente ordinanza è demandata alla locale Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine;

DISPONE

- che il presente provvedimento diventi immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online;
- che il che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici del paese;
- presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
- **La trasmissione** del presente provvedimento a cura dell'Area I - Ufficio di Segreteria a:
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Al Comandante Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
 - Al Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio;
- Di disporre che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio e con standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'A.C.;
- **Dare mandato** all'Ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità

informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/1/15.

- **Dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot.9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.

AVVERTE

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ed entro centoventi giorni al Presidente della Regione Siciliana.
- E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento Comm di P.M. Baiamonte Giovanni